



*Il Ministro della salute*  
di concerto con  
*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
e con  
*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

**Decreto recante “Definizione dell’importo dell’indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, da riconoscersi ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021, nonché modalità di erogazione dell’indennità stessa”.**

**VISTO** il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”;

**VISTO** in particolare l’art. 18 *bis* del citato decreto legge n. 41 del 2021 che dispone che “1. *Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, è riconosciuta un’indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresì, le modalità di erogazione dell'indennità, alla quale si applica l'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176*” e che “2. *Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021.*”;

**VISTO** l'articolo 10 *bis* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 che dispone che “1. *I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*”;



**VISTO** l'articolo 1, comma 462 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m. che prevede che *“In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione, individuate ai sensi del comma 460, previa verifica del possesso dei requisiti indicati ai commi 460 e 461 e dalla richiesta di manifestazione di interesse di cui al citato comma 460, selezionano e assumono, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari assunti ai sensi del presente comma svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che, in nome e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con le agenzie individuate ai sensi del comma 460. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del medesimo comma 460, il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro individuate ai sensi dello stesso comma 460, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 467 per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m. recante *“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”*;

**VISTO** il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e s.m. recante *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

**CONSIDERATO** che l'indennità di cui al citato articolo 18 *bis* del decreto legge n. 41 del 2021 è remunerata a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e che il numero dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021 deve essere certificato dalle Regioni/Province autonome;

**RITENUTO** pertanto che i lavoratori in somministrazione del comparto sanità ai quali è riconosciuta l'indennità di cui al citato articolo 18 *bis* del decreto legge n. 41 del 2021 siano esclusivamente i lavoratori operanti presso le Aziende e gli Enti del SSN;

**ACQUISITI** dalle Regioni/Province autonome i dati certificati in merito ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021 presso le Aziende e gli Enti del SSR;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Importo dell'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità)*



1. L'importo dell'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto da riconoscersi *una tantum*, per il solo anno 2021, ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021 presso le Aziende e gli Enti del SSN, alla quale si applica l'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sulla base dei dati certificati dalle Regioni/Province autonome di cui alla tabella A allegata al presente decreto, è pari a 791,76 euro *pro capite*.
2. Il finanziamento di 8 milioni di euro, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massimo, è ripartito tra le Regioni/Province autonome, sulla base dei dati di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella Tabella B allegata al presente decreto.

## **Articolo 2**

*(Modalità di erogazione dell'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità)*

1. Le Regioni/Province autonome assegnano alle Aziende e agli Enti del SSR (di seguito "soggetti utilizzatori") le risorse per la remunerazione dei lavoratori in somministrazione di cui al presente decreto.
2. I soggetti utilizzatori provvedono a trasferire i relativi importi alle agenzie di somministrazione, autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, titolari dei contratti di somministrazione dei lavoratori di cui alla Tabella A.
3. Le agenzie di somministrazione, entro 30 giorni dalla ricezione degli importi di cui al comma 2 erogano a ciascun lavoratore l'indennità di cui all'articolo 1, comma 1. Ciascun lavoratore provvede a rilasciare idonea quietanza comprovante la ricezione dell'indennità percepita.
4. Le Agenzie di somministrazione, entro 15 giorni dall'erogazione dell'importo di cui ai commi 1 e 2, provvedono ad assicurare la rendicontazione ai soggetti utilizzatori delle risorse trasferite.

*Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*

**Il Ministro della salute**

**Il Ministro dell'economia e delle finanze**

**Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**



**TABELLA A**

<b>Regione/Provincia Autonoma</b>	<b>Lavoratori in somministrazione del comparto sanità presso le Aziende e gli Enti del SSR alla data del 1° maggio 2021</b>
Piemonte	1.004
Valle d'Aosta	266
Lombardia	2.294
P. A. Bolzano	5
P. A. Trento	111
Veneto	195
Friuli Venezia Giulia	316
Liguria	285
Emilia Romagna	651
Toscana	1.062
Umbria	95
Marche	7
Lazio	435
Abruzzo	878
Molise	11
Campania	1.039
Puglia	188
Basilicata	28
Calabria	131
Sicilia	309
Sardegna	794
<b>TOTALE</b>	<b>10.104</b>



**TABELLA B**

<b>Regione/Provincia Autonoma</b>	<b>Importo spettante a ciascuna Regione/Provincia autonoma per la remunerazione dell'indennità da riconoscere ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021</b>
Piemonte	794.927,04 €
Valle d'Aosta	210.608,16 €
Lombardia	1.816.297,44 €
P. A. Bolzano	3.958,80 €
P. A. Trento	87.885,36 €
Veneto	154.393,20 €
Friuli Venezia Giulia	250.196,16 €
Liguria	225.651,60 €
Emilia Romagna	515.435,76 €
Toscana	840.849,12 €
Umbria	75.217,20 €
Marche	5.542,32 €
Lazio	344.415,60 €
Abruzzo	695.165,28 €
Molise	8.709,36 €
Campania	822.638,64 €
Puglia	148.850,88 €
Basilicata	22.169,28 €
Calabria	103.720,56 €
Sicilia	244.653,84 €
Sardegna	628.657,44 €
<b>TOTALE</b>	<b>7.999.943,04 €</b>

